



Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N.29/17

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, e dall'avv. Giuseppe Violante, componente, nella seduta del 21 novembre 2017 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del sig. Roberto TROMBELLI (licenza. conc.k. n. 337091, cond.k. n. 337093 e ass.mecc.k. n. 337088).

+++++++

Con atto del 5 luglio 2017 il Procuratore Federale ha deferito il licenziato Roberto Trombelli per violazione dell'art.8.1 e dell'art. 8.5, perché nel corso della gara Karting Rok Cup Italia (18/19 marzo 2017, pista South Garda, Lonato), a seguito di incidente occorso al figlio Alessandro, aveva tenuto comportamenti scorretti nei confronti del Direttore di Gara e dei Commissari Sportivi.

Comparso all'udienza del 21 novembre 2017, il sig. Trombelli ha svolto le sue difese, concludendo per la esclusione dell'addebito. Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi due.

+++++++

Nella gara karting sulla Pista South Garda (Lonato) del 18/19 marzo 2017 il sig. Trombelli, padre del conduttore Alessandro, non aveva ruolo rappresentativo alcuno: il figlio, conduttore del kart n. 300, partecipava infatti alla competizione per la concorrente BM Karting Team (sig. N. Boscaini).

Per quanto è dato desumere dagli atti, il kart del giovane Alessandro è uscito di pista a causa della presenza sulla sua traiettoria di un birillo di delimitazione lì finito a seguito di precedente contatto; ed il sig. Trombelli, emotivamente scosso per il rischio corso dal figlio ed irritato per il danneggiamento del kart, probabilmente non rendendosi conto dei limiti derivanti dalla sua presenza senza titolo idoneo), ha contattato in modo alquanto vivace vari ufficiali di gara: dei quali prospetta ancora in questa sede la responsabilità sia per non avere assunto iniziative appropriate in relazione all'insufficiente livello di sicurezza evidenziato dal fatto stesso dell'incidente (il birillo di separazione non sarebbe stato adeguatamente fissato al suolo; e non sarebbero state adottate misure per consentire il suo tempestivo recupero) sia per difetto di trasparenza e per comportamento scortese ed ingiurioso nei suoi confronti.

In questa sede è oggetto di esame esclusivamente il comportamento dell'incolpato: i limiti del giudizio sono, infatti, segnati dalla azione esperita dal Procuratore Federale.

Nel merito va rilevato che le registrazioni acquisite (video della pista ed audio di colloquio tra il sig. Trombelli ed un Commissario) non offrono elementi certi se non su due dati, peraltro di per sé rilevanti: la presenza, sia pure per un attimo, del sig. Trombelli sulla pista (verosimilmente per concorrere alla rimozione del mezzo incidentato) e la concitazione del suo eloquio nell'ufficio dei Commissari Sportivi.

In questa situazione probatoria assume particolare rilievo la decisione collegiale dei Commissari Sportivi (n. 10 del 19 marzo 2017), non impugnata dal concorrente BM

M. G.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Karting Team, di esclusione del detto concorrente e del suo conduttore Alessandro Trombelli dalla manifestazione in ragione del comportamento dell'inculpato: sua entrata in pista, sua aggressione verbale al Direttore di gara, suo accesso in stato di agitazione in segreteria, suo tono di voce alterato e sue espressioni "poco educate".

Tenuto conto che la decisione è adottata collegialmente ed è sottoscritta dal presidente del Collegio e dalla segretaria (nella specie: dal C.S. A. Vecchiato e dalla sig.a L. Feletto), è pubblicata e diventa definitiva in difetto di impugnazione nel termine, la sua forza probatoria non è superabile se non con una impugnazione di falso, che nella specie non è stata proposta.

La teste Paola Acerbi, C.S. nazionale, ha riferito che le espressioni usate dall'inculpato nei confronti dei CC.SS., qualificate "poco educate" nella decisione n. 10, erano in realtà scurrili ed i toni minacciosi: la insistenza ed i toni concitati dell'inculpato risultano, inoltre, dalla stessa registrazione da lui effettuata di parte del suo confronto con i CC.SS.

Considerato il livello di conflittualità, tuttora alto, tra il sig. Trombelli e gli ufficiali di gara coinvolti nella vicenda, si può forse dubitare che lo stesso Trombelli sia trasceso ad espressioni scurrili; non si può, invece, dubitare che egli abbia tenuto un comportamento al di fuori delle regole, con contestazioni oggettivamente offensive di responsabilità e con rivendicazione insistita di pretesi diritti di verifica (spettanti, se mai, al concorrente), imponendo la propria presenza molto al di là di quanto consentito dalle circostanze di tempo e di luogo (pista, in corso di gara, ed uffici).

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussista nella specie la responsabilità disciplinare dell'inculpato quanto meno per violazione dell'art. 8.1; che non possa aversi certezza della sua responsabilità anche per violazione dell'art. 8.5; che sanzione adeguata alla gravità del fatto, pur tenendo conto dello stato di agitazione dell'inculpato (verosimilmente ascrivibile al pericolo corso dal figlio), sia la sospensione delle licenze sportive per giorni trenta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara il licenziato Roberto Trombelli (lic, n. 337088, n. 337091 e n. 337093) responsabile della violazione ascrittagli e lo condanna alla sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni 30.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2017.

Il Presidente (estensore)
(F. Morozzo della Rocca)